TESTO UNICO LA COSTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEI REGI ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI IN ROMA

Art. 4

Art. 4 R. decreto 30 aprile 1931, n. 782

Il presidente delibera su tutti gli affari che interessano l'amministrazione dei Regi istituti. Per gli affari soggetti all'approvazione dell'Autorita' tutoria, a termini del successivo articolo, il presidente delibera, sentito il parere di una Commissione di consulta, da lui presieduta e composta di sei membri da designarsi:

a) due dal Ministro per l'interno;

b) uno dal Ministro per le finanze;

c) uno dal Ministro per l'educazione nazionale;

d) due dal Consiglio superiore di sanita'. I membri della Commissione di consulta, da designarsi a norma del precedente comma, saranno scelti fra persone residenti a Roma; essi durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati. Ad essi sono applicabili le incompatibilita' stabilite dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972, e successive modificazioni, per gli amministratori delle istituzioni pubbliche di beneficenza. In caso di assenza od impedimento del presidente, ne fa le veci un membro della Commissione di consulta da delegarsi dal presidente stesso, con l'approvazione del Ministero dell'interno.

Versione in vigore dal 26 ottobre 1932, non più in vigore dal 27 ottobre 1964 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico la costituzione ed il funzionamento dei Regi istituti fisioterapici ospitalieri in Roma
Estremi	Regio decreto 4 agosto 1932, n. 1296
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 11 ottobre 1932

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-la-costituzione-ed-il-funzionamento-dei-regi-istituti/art-4-art-4-r-decreto-30-aprile-1931-n-782/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it